



Ministero delle
Attività Produttive
DG AMTC



DG SANCO



Provincia Autonoma
di Bolzano

Viaggiare in auto in Europa: regole, sicurezza, servizi

Si avvicina la primavera e qualcuno, magari in occasione delle vacanze di Pasqua, organizza un viaggio. L'Europa è bella, varia ed a portata di...macchina. Dedichiamo dunque questo numero della Newsletter a coloro che desiderano spostarsi senza sorprese e con le necessarie informazioni, per rispettare le norme in vigore nei diversi Stati Membri e sapere come comportarsi in caso di inconvenienti.

Quando si viaggia con la propria auto, è bene sapere che per guidare nei paesi dell'UE è necessario essere in possesso di una patente di guida in corso di validità e portare con sé il libretto d'immatricolazione del proprio veicolo, nonché i documenti di assicurazione RC. Il paese ospitante ha poi la facoltà di applicare la propria normativa nazionale sulla durata della validità del documento, sui controlli medici, sulle tasse, sulle multe, sul ritiro, sulla sospensione e sull'annullamento della patente (in quest'ultimo caso solo a coloro che fissano la residenza abituale nel suo territorio).

Gli Stati membri istituiscono la patente nazionale di guida secondo il modello comunitario al fine di armonizzare le condizioni di rilascio delle patenti di guida nazionali e per consentirne il reciproco riconoscimento, in particolare per facilitare la circolazione delle persone che si spostano all'interno della Comunità o che si stabiliscono in uno Stato Membro diverso da quello nel quale hanno sostenuto l'esame di guida. Gli Stati Membri si assicurano che i futuri conducenti possiedano effettivamente le conoscenze e le capacità attitudinali e pratiche necessarie per la guida di un veicolo a motore.

La patente di guida menziona le condizioni alle quali il conduttore è abilitato a guidare. Se, a causa di deficienze fisiche, viene autorizzata la guida soltanto per taluni tipi di veicoli o per veicoli adattati, oppure l'obbligo di determinati ausili (es. gli occhiali), il

conduttore per essere in seguito abilitato alla guida senza limitazioni deve superare una prova di verifica delle capacità, dei comportamenti, di controllo delle cognizioni e, in alcuni casi, deve sottoporsi ad una visita medica.

E' consigliabile, quando si va all'estero guidando un veicolo di cui non si è proprietari, fare una delega a condurre all'estero, che viene rilasciata dal proprietario e autenticata dal notaio.

Il permesso internazionale di guida, o **P a t e n t e Internazionale**, è necessario per guidare in quei paesi che non siano firmatari delle medesime convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, quindi non serve nei paesi dell'UE. E' rilasciato dall'Ufficio Provinciale della Direzione Generale della Motorizzazione Civile del luogo di residenza del richiedente, previa esibizione della patente di guida in corso di validità. L'elenco degli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile è consultabile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.infrastrutturetrasporti.it.

Ricordate inoltre che in tutti i paesi dell'UE è obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza, sia sui sedili anteriori che su quelli posteriori dell'automobile e, talvolta, anche sui pullman. Per i bambini che viaggiano a bordo di un'auto è necessario installare gli appositi seggiolini omologati.



L'uso dei telefoni cellulari durante la guida aumenta notevolmente il rischio di incidenti ed è, pertanto, vietato esplicitamente o implicitamente in tutti i paesi dell'UE. In alcuni paesi è tollerato l'uso di dispositivi "mani libere" (vivavoce).

Quando ci si pone alla guida di un autoveicolo è sempre bene non bere affatto: nella maggior parte dei paesi il tasso massimo autorizzato di alcool nel sangue è di 0,5 mg/ml. Alcuni paesi infine non ammettono affatto la presenza di alcool nel sangue durante la guida.



Assicurazione RC auto: vale in tutti gli Stati Membri?

La validità della copertura RC auto è garantita in tutto il territorio dell'Unione Europea. È possibile assicurare la propria automobile (o qualsiasi altro veicolo a motore) con una compagnia d'assicurazione debitamente autorizzata ed operante in qualsiasi Stato Membro dell'Unione Europea: questo vale non solo per la responsabilità civile ma anche per i contratti di assicurazione facoltativi che coprono rischi supplementari (come furto, incendio, ecc.). Se si desidera stipulare una polizza d'assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria con una compagnia d'assicurazione autorizzata e con sede in un altro Stato Membro, occorre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

* L'autorità di controllo assicurativa dello stato in cui ha sede la compagnia deve aver informato la corrispondente autorità dello stato in cui è registrato il veicolo da assicurare che la compagnia intende operare lì

* La compagnia assicuratrice deve essere membro dell'Ufficio Nazionale degli Assicuratori automobilistici e del Fondo di Garanzia dello Stato membro interessato

* La compagnia assicuratrice deve avere designato un rappresentante abilitato a liquidare i sinistri in quello Stato.

La Carta Verde è il Certificato Internazionale di Assicurazione, ovvero il documento che estende la validità della copertura RC auto al di fuori dello Stato in cui è stipulata. È valido nei Paesi dell'Unione Europea e in 23 Paesi extracomunitari in Europa, Asia e Africa. La Carta Verde è rilasciata sotto la responsabilità dell'Ufficio

Nazionale di Assicurazione (Bureau) del Paese d'immatricolazione del veicolo. Per l'Italia, l'Ufficio Nazionale di Assicurazione è l'UCI, ma il documento viene rilasciato di norma direttamente dall'assicuratore. Alcune compagnie lo consegnano automaticamente e gratuitamente all'atto della stipula o del rinnovo della polizza, mentre in caso di richiesta del cliente il costo si aggira sui 2,58 euro. Tale somma sale se ci si rivolge a un ufficio di frontiera per l'assistenza ai turisti.

La Carta Verde permette al conducente di un veicolo che si reca in un Paese estero di entrarvi e circolare avendo adempiuto agli obblighi previsti dalla legge per l'assicurazione RCA, (Responsabilità Civile Auto): la garanzia si estende, come sempre nel contratto RCA, a tutti i passeggeri nel veicolo compresi i familiari. La scadenza del documento è la stessa della polizza RCA cui è legato. Se l'automobilista non ha con sé una valida carta verde ed intende circolare in un paese ove essa è riconosciuta ma va necessariamente presentata, deve comunque acquistare alla frontiera un'apposita polizza assicurativa temporanea per essere in regola in quel Paese.

Per circolare negli Stati Membri dell'UE la carta verde non è necessaria. Benché non sia obbligatorio averla, essa serve tuttavia come documento di prova, riconosciuto a livello internazionale, del possesso di una copertura assicurativa e rende più facile la richiesta di risarcimento in caso di incidenti. Se non avete con voi la Carta Verde, portate sempre con voi almeno il certificato di assicurazione. Non può essere richiesto un supplemento di premio per la responsabilità civile obbligatoria quando ci si sposta in altri Stati Membri, mentre potrebbe essere richiesto (solo se il contratto lo prevede esplicitamente) per l'estensione di validità delle coperture assicurative complementari.

In caso di sinistro stradale

Norme europee agevolano il rapido risarcimento delle vittime di incidenti stradali al di fuori del proprio paese. Tali norme si applicano non solo agli incidenti che hanno luogo nell'UE, ma anche a quelli che si verificano tra due assicurati UE in un paese terzo che partecipi al sistema della Carta Verde. Nel 2005 sono stati raggiunti nuovi accordi per consentire agli automobilisti di ottenere più facilmente l'intervento di una copertura assicurativa e un risarcimento e per migliorare la protezione delle vittime di incidenti stradali, fissando importi minimi più elevati per i danni alle persone e alle cose.

In caso di sinistro in cui siamo responsabili, tutto ciò che occorre fare è comunicare l'incidente alla propria compagnia d'assicurazione. Anche nel caso in cui si ritenga di non avere responsabilità, è opportuno informare la propria compagnia assicuratrice (denuncia cautelativa), in quanto diversamente l'assicuratore si dovrà basare sulle dichiarazioni e le prove della controparte. Infatti la compagnia è titolare della gestione della lite, può cioè procedere alla trattazione del sinistro con la controparte in presen-

za di una sua richiesta di risarcimento, anche senza informarci, a meno che noi non abbiamo proprio in sede di denuncia cautelativa fatto esplicita richiesta.

In caso di un incidente che non implichi la nostra responsabilità in uno Stato membro diverso dal nostro, l'indennizzo ha luogo secondo le regole in vigore in questo Stato: tuttavia, se il livello di indennizzo è più elevato nel nostro paese, possiamo scegliere di avvalerci delle regole nazionali. Le regole per la quantificazione del risarcimento variano ancora nei singoli Stati Membri, ma viene garantita una copertura minima di 350.000 Euro per le lesioni personali e di 100.000 Euro per danni materiali. L'importo globale di copertura può essere limitato in alcuni Stati Membri, con conseguente diminuzione del risarcimento quando vi sono diverse vittime.

Se l'incidente è causato da un veicolo non assicurato o che non è stato possibile identificare, in virtù della legislazione comunitaria è possibile ricevere l'indennizzo dal Fondo di Garanzia automobilistica dello Stato Membro in cui è avvenuto l'incidente, in virtù delle regole in vigore in quello stato.


La quarta Direttiva sull'assicurazione dei veicoli ha introdotto nuove regole per agevolare e sveltire la liquidazione dei sinistri quando un infortunio ha luogo fuori dello Stato Membro di residenza della vittima (vittime in visita). Le disposizioni introdotte dalla Direttiva si applicano anche agli incidenti tra due parti dell'UE in uno qualsiasi dei 40 paesi coperti dal sistema della Carta Verde. La direttiva ha reso più efficiente il meccanismo per liquidare i danni, consentendo alle parti di indirizzarsi direttamente all'assicuratore della parte in colpa, agevolando e sveltendo così la liquidazione dei sinistri. Le compagnie assicuratrici sono tenute a nominare un rappresentante abilitato alla liquidazione dei danni in ogni Stato Membro, così la vittima di un incidente potrà rivolgersi a un rappresentante nello Stato di residenza e nella sua lingua. Ai sensi di tale direttiva, gli Stati Membri sono inoltre tenuti a:

- * applicare le sanzioni per accelerare l'indennizzo, nel caso in cui gli assicuratori autorizzati impiegino più di tre mesi per fornire una risposta ragionevole a una richiesta di indennizzo;

- * istituire centri d'informazione che si occupino di questioni generali relative all'assicurazione, in modo da agevolare l'identificazione dell'assicuratore della parte in colpa alle vittime di un incidente;

- * istituire un organismo di indennizzo per liquidare i sinistri nei casi in cui non vi sia un rappresentante per la liquidazione o l'assicuratore sia troppo lento a farlo. Questo organismo inoltrerà poi la richiesta di rimborso all'organismo di indennizzo dello Stato Membro dove risiede l'assicuratore.

Dunque, se si subisce un sinistro di cui non si è responsabili mentre ci si trova in un altro paese, ci si può rivolgere, una volta rientrati in Italia, al rappresentante della compagnia assicuratrice del veicolo interessato. Per conoscere nome e indirizzo del rappresentante (c.d. "mandatario"), incaricato dalla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro di trattare la liquidazione, è necessario inviare apposita richiesta indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, se nota) al Centro Informazioni istituito presso l'Isvap (l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni), all'indirizzo: ISVAP - Centro Informazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - FAX: 06. 42133730 e-mail: centroinformazioni@isvap.it. Se però l'incidente è provocato all'estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dell'UE, l'applicazione della procedura sopra indicata non è possibile.



In caso di sinistro avvenuto in Italia e causato da un veicolo di altro Stato Membro, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'UCI, all'indirizzo: UCI - Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO, indicando ogni dato utile ad identificare le parti e descrivere le circostanze del sinistro, in modo da rendere più agevole, e perciò più veloce, il lavoro dell'UCI. L'Ufficio, in base ai dati forniti nella lettera di richiesta del risarcimento, provvederà ad incaricare della trattazione del sinistro il corrispondente nominato dalla Compagnia di assicurazione. Se i dati forniti nella richiesta di risarcimento non permettono di individuare chiaramente la Compagnia di assicurazione del veicolo estero che ha causato il danno, l'UCI svolgerà accertamenti nel Paese di immatricolazione del veicolo, sia per rintracciare la Compagnia assicuratrice e sia per verificare se, in mancanza di un ente assicuratore, debba intervenire il Fondo di Garanzia. I tempi possono essere anche piuttosto lunghi.

La quinta Direttiva sulle assicurazioni nel 2005 ha introdotto numerose novità tra cui l'innalzamento dei massimali di risarcimento obbligatori per legge (che oggi in Italia sono limitati a 774.685,35 euro). La nuova copertura minima sarà pari ad 1.000.000,00 di Euro minimi per persona danneggiata o di almeno 5.000.000,00 di euro minimi per sinistro a prescindere dal numero delle persone ed 1.000.000,00 di euro minimi per danni a cose. Il percorso di adeguamento dei massimali potrà essere modulato nei cinque anni successivi alla pubblicazione della direttiva a condizione che si raggiunga almeno il 50% di questo percorso entro dicembre 2009.